

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **205/1984** (ECLI:IT:COST:1984:205)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **13/06/1984**; Decisione del **09/07/1984**

Deposito del **11/07/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14794**

Atti decisi:

N. 205

ORDINANZA 9 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria: 11 luglio 1984.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -
Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO
CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 8 marzo 1951 n. 122
(Norme per la elezione dei consigli provinciali) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio
1977 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Cappelli Isabella e Remoli
Luigi, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con l'ordinanza e nel procedimento civile di cui all'epigrafe, il Tribunale di Viterbo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 8 marzo 1951 n. 122 in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.,

- che, ad avviso del remittente, l'ineleggibilità a consigliere provinciale, sancita dalla citata disposizione per i cittadini non iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, non corrispondeva a criteri di ragionevolezza, sia per l'evoluzione subita dalla vita sociale sia alla stregua dello stesso ordinamento positivo che, con recenti disposizioni, non prevede analoga limitazione per l'eleggibilità ai consigli comunali e regionali,

- che non c'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, né si sono costituite le Parti;

Considerato, però, che frattanto è intervenuta la l. 23 aprile 1981 n. 154 che, profondamente innovando sul punto, ha dichiarato eleggibili gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica,

- che l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicabilità anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato,

- che, pertanto, è necessario che il Tribunale remittente riesamini la situazione alla luce della sopravvenuta normativa, per cui occorre restituire gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Viterbo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARBLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.